

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1899 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2016

che modifica le decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l'ammissione temporanea e le importazioni di cavalli registrati provenienti da alcune parti dell'Egitto

[notificata con il numero C(2016) 6791]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 15, lettera a), e l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) la direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa conferisce alla Commissione il potere di stabilire, tra l'altro, le condizioni particolari per l'ammissione temporanea e le importazioni nell'Unione di equidi registrati.
- (2) La decisione 92/260/CEE della Commissione ⁽²⁾ dispone che gli Stati membri autorizzino l'ammissione temporanea nell'Unione di cavalli registrati provenienti dai paesi terzi elencati nel suo allegato I. L'allegato stabilisce gli elenchi di paesi terzi ove si applica la regionalizzazione ufficiale e classifica i paesi terzi in specifici gruppi sanitari in base alla loro situazione sanitaria.
- (3) La decisione 93/197/CEE della Commissione ⁽³⁾ dispone che gli Stati membri autorizzino le importazioni nell'Unione di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel suo allegato I. L'allegato stabilisce gli elenchi di paesi terzi ove si applica la regionalizzazione ufficiale e classifica i paesi terzi in specifici gruppi sanitari in base alla loro situazione sanitaria.
- (4) La decisione 2004/211/CE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applichi la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina. L'allegato I della suddetta decisione stabilisce l'elenco e classifica inoltre i paesi terzi, o loro parti, in specifici gruppi sanitari.
- (5) Le decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE classificavano precedentemente l'Egitto nel gruppo sanitario E. In seguito a un'ispezione veterinaria effettuata in Egitto nel giugno 2010 è stato tuttavia deciso che la situazione in tale paese terzo poteva costituire un grave rischio per la salute della popolazione equina nell'Unione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2010/463/UE della Commissione ⁽⁵⁾ al fine di sopprimere la voce relativa all'Egitto nel gruppo sanitario E inclusa nell'elenco di cui all'allegato I delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE, nonché di modificare la voce relativa all'Egitto di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.

⁽¹⁾ GUL 192 del 23.7.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GUL 130 del 15.5.1992, pag. 67).

⁽³⁾ Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16).

⁽⁴⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione 2010/463/UE della Commissione, del 20 agosto 2010, recante modifica delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e le importazioni di cavalli registrati nonché le importazioni di sperma della specie equina da alcune parti dell'Egitto (GU L 220 del 21.8.2010, pag. 74).

